

# **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

(Seduta del 19 aprile 2000)

- Visto l'art. 3, comma 19 della legge n. 662/96, con il quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare norme per l'unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- Visto il D.L.vo n. 241/97, con il quale è stata disposta l'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti fiscali e previdenziali;
- Visto il D.Lvo n. 314/97, che dispone l'emanazione del mod. CUD, con il quale vengono attestati i redditi di lavoro dipendente, le relative ritenute di acconto e le detrazioni effettuate, nonché l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi dovuti all'INPS e le relative trattenute operate a carico del lavoratore;
- Visto il decreto ministeriale del 2.3.1999 con il quale è stata approvata la dichiarazione mod. 770/99 da presentare nell'anno 1999, per i redditi relativi all'anno 1998 nella quale, il quadro SA contiene i dati di interesse dell'Istituto e sostituisce il mod. 01/M (copia che veniva trasmessa all'INPS);
- Visto il decreto ministeriale n. 256 del 30.10.1999 con il quale è stata approvata la certificazione CUD 2000 per l'attestazione dei redditi di competenza dell'anno 1999 e successivi e dei relativi dati previdenziali ed assistenziali e che, per questa parte, sostituisce la copia del mod 01/M che veniva rilasciata al lavoratore;
- Visti i termini stabiliti dal D.L.vo n. 241/97 e dal successivo DPR n. 322/98 per la presentazione delle denunce unificate al Ministero delle Finanze (30 aprile per la consegna alle poste e banche e 31 maggio per quelle in via telematica);
- Visto il D.L.vo n. 542 del 14.10.1999 con cui i termini di presentazione delle dichiarazioni sono stati spostati rispettivamente al 31 maggio e al 30 giugno, senza alcuna intesa preventiva con l'Istituto e gli altri Enti interessati;
- Tenuto conto che a tutt'oggi non risultano pervenuti i dati delle dichiarazioni relative all'anno 1998, con conseguente mancato aggiornamento dei conti assicurativi dall'anno 1998 e con ricadute negative sul livello di servizio dell'Istituto;

- Nella considerazione che il mancato aggiornamento degli archivi dei lavoratori dipendenti, comporta l'impossibilità per l'Istituto di emanare gli estratti-conto certificativi, secondo quanto disposto dall'art. 54 della legge n. 88/89, ovvero gli estratti-conto annuali previsti dalla legge n. 335/95, determinando un appannamento di quella fondamentale esigenza di trasparenza, cui l'Istituto deve improntare i rapporti con i cittadini;
- Ritenuto altresì che tale situazione può determinare la prescrizione dei contributi, che è quinquennale nei casi di omesso versamento, qualora il lavoratore non sia messo in grado di conoscere la sua posizione e, se del caso, poter intervenire per l'interruzione dei termini prescrizionali;
- Tenuto conto infine che il termine di consegna della CUD, previsto per la fine febbraio di ciascun anno, risulta eccessivamente restrittivo per gli adempimenti dei datori di lavoro;

#### **DA' MANDATO**

al proprio Presidente di attivarsi presso le sedi istituzionali al fine di sollecitare accordi INPS/Ministero delle Finanze, affinché:

- si stabiliscano termini certi entro i quali il Ministero deve trasferire i dati all'INPS e si garantisca la correttezza dei dati trasmessi;
- venga valutata la possibilità di procrastinare il termine di consegna della CUD ai lavoratori.

*Visto*  
**IL SEGRETARIO**  
**(U. Fumarola)**

*Visto:*  
**IL PRESIDENTE**  
**(A. Smolizza)**